

Penale Sent. Sez. 6 Num. 11164 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

Data Udiienza: 13/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Azara Maurizio, nato il 08/10/1971 a Arzachena

Azara Agostina, nata il 08/02/1959 ad Arzachena

Contini Giovanni Maria, nato il 15/03/1970 ad Olbia

Fronteddu Maria Bonaria, nata il 10/01/1947 a Dorgali

Pileri Salvatore, nato il 01/08/1941 a Olbia

avverso l'ordinanza del 15/10/2018 del Tribunale di Sassari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco

Dall'Olio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/10/2018 il Tribunale di Sassari, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza in data 22/8/2018 del G.I.P. del Tribunale di Tempio Pausania, ha disposto il sequestro preventivo di terreni siti in

Arzachena, in relazione al delitto di cui all'art. 372 cod. pen. commesso da taluni soggetti sentiti come testi in una causa civile, che secondo l'ipotesi accusatoria avevano propiziato l'accoglimento della domanda di usucapione di quei terreni avanzata da Azara Agostina.

2. Hanno proposto ricorso Azara Maurizio, Contini Giovanni Maria, Fronteddu Maria Bonaria, Pileu (o Pileri) Salvatore e Azara Agostina, tramite il loro difensore.

2.1. Con il primo motivo deducono violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto con precedente provvedimento del Tribunale in sede di riesame era stato annullato il sequestro dei terreni disposto dal G.I.P., senza che in questa sede fossero stati indicati nuovi elementi, non potendosi considerare tale la consulenza tecnica di parte, che si fondava su documenti già presenti agli atti.

2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 372 cod. pen., in quanto non era stato adeguatamente valutato il *fumus* del reato, alla luce delle sole informazioni acquisite mediante indagini del difensore della persona e dei dati offerti dal consulente di parte, che si era limitato a visionare e interpretare i luoghi attraverso aerofotogrammetrie poco significative, senza che potesse dirsi superato l'incontestabile accertamento compiuto in sede civile.

Inoltre fanno rimarcare i ricorrenti che il *periculum* era stato ravvisato sulla base di considerazioni astratte in assenza di una valutazione della concretezza e attualità dello stesso e di elementi che lo comprovino con riferimento al delitto di cui all'art. 372 cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 48, 479, 372 e 633 cod. pen., e rilevano che la prima ordinanza applicativa della misura aveva fatto riferimento a tali ipotesi di reato, prospettandone l'applicabilità anche ad Azara Agostina, ma il riferimento all'art. 48 cod. pen. implicava un'induzione in errore tale da escludere il delitto di falsa testimonianza, mentre l'ordinanza impugnata aveva fatto riferimento alla circostanza che ad essere indotto in errore sarebbe stato il giudice della causa civile, senza che fosse stato al riguardo invocato null'altro che mere congetture.

2.4. Con il quarto motivo denunciano vizio di motivazione, in relazione all'incompletezza dell'analisi del Tribunale che non aveva considerato la relazione del geom. Ganau, incaricato dell'ispezione dei luoghi, la relazione dell'arch. Chiodino, redatta a seguito dell'accesso sui luoghi del 15/2/2018, e la relazione del tecnico che si era occupato della richiesta della concessione edilizia della ricorrente Azara.

Le premesse fattuali su cui si era basato il Tribunale difettavano dunque del requisito della certezza.

2.5. Ha presentato memoria con motivi aggiunti il difensore dei ricorrenti.

Con il primo motivo ribadisce il tema della preclusione derivante da giudicato, sottolineando che non erano stati acquisiti agli atti i fascicoli riguardanti il primo giudizio cautelare, essendosi fatto indebitamente riferimento alle deduzioni contenute nell'appello del P.M.

Con il secondo motivo deduce l'insussistenza del *fumus*, non avendo il Tribunale sottoposto ad attenta verifica atti e documenti esistenti nell'antecedente giudizio cautelare, dovendosi inoltre considerare l'atto allegato al verbale di sequestro, contenente descrizione dello stato dei luoghi, dal quale risulta che opere e particolari oggetto delle dichiarazioni e delle testimonianze erano realmente esistenti sul terreno usucapito, ma non erano stati rilevati dal consulente tecnico della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Sono in primo luogo inammissibili, perché manifestamente infondate, tutte le doglianze inerenti alla preclusione da giudicato.

Va in effetti rilevato che in materia cautelare il giudicato si forma in conseguenza della impugnazione del provvedimento genetico ma copre solo il dedotto e non anche il deducibile: il principio, consolidato in materia cautelare personale (Cass. Sez. U. n. 11 del 8/7/1994, Buffa, rv. 198213), trova peraltro riscontro anche in materia reale, come di recente ribadito (cfr. Cass. Sez. U. n. 46201 del 31/5/2018, E., rv. 274092).

In tale prospettiva deve dunque ritenersi che assuma rilievo la concreta deduzione di elementi nuovi, non precedentemente esistenti o in concreto non specificamente valutati, ipotesi verificatasi nel caso di specie, in cui il Tribunale ha dato conto della rilevanza della consulenza tecnica espletata nell'interesse della parte denunciante e della documentazione ad essa allegata, costituita da riprese aeree risalenti al periodo compreso tra il maggio 1978 e l'aprile 1998 e da immagini satellitari ricavabili a partire dal 2005 dal servizio Google Earth, elementi idonei da un lato a suffragare le deposizioni acquisite in sede di indagini difensive e correlativamente a smentire quelle rese nell'ambito del giudizio civile, di cui si assume la falsità, e dall'altro a vanificare talune deduzioni difensive in merito alla conclusione delle pregresse acquisizioni.

Le doglianze al riguardo formulate nel motivo di ricorso e nel corrispondente motivo aggiunto sono aspecifiche, in quanto si limitano a contestare la sussistenza di profili di novità, ma non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e neppure pongono in luce come quegli specifici elementi fossero stati, se del caso, in precedenza valutati.

3. Parimenti inammissibili risultano le deduzioni riguardanti il *fumus*, esposte nel secondo e nel quarto motivo di ricorso, oltre che nel secondo motivo aggiunto.

Le doglianze si risolvono invero nella prospettazione di vizi di motivazione e comunque indulgono nella sollecitazione di una diversa lettura del compendio indiziario, ciò che si pone al di fuori dello scrutinio di legittimità in materia di misure cautelari, limitato alla violazione di legge.

Va peraltro osservato che il Tribunale si è fatto carico di un'ampia valutazione degli elementi disponibili, rilevando come le dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive dal difensore della società denunciante, valutate alla stregua della documentazione acquisita, fossero idonee a corroborare la configurabilità degli ipotizzati delitti di falsa testimonianza, ascritti a coloro che erano stati sentiti come testimoni in sede civile e avevano in varia guisa accreditato l'assunto di parte attrice in ordine al suo possesso ventennale dei terreni.

In particolare è stato sottolineato come potesse dirsi smentito il protrarsi di un'attività di coltivazione o di allevamento, a fronte di terreni risultati costantemente in stato di abbandono e recanti i segni dell'espansione di vegetazione incolta.

E' stato inoltre rilevato come la documentazione acquisita consentisse di affermare che il rudere non aveva subito modifiche nel corso degli anni, risultando privo di tetto sia dopo che, a rigore, lo stesso sarebbe stato ricostruito sia poco prima che, secondo la linea difensiva, lo stesso sarebbe di nuovo crollato.

Le deduzioni difensive, a fronte di ciò, mirano a valorizzare risultanze diverse, senza confrontarsi peraltro con la motivazione, da cui si desume l'irrilevanza della diretta verifica dello stato dei luoghi in epoca successiva a quella della sentenza pronunciata in sede civile.

4. E' tuttavia fondato il secondo motivo di ricorso con riferimento al difetto di pertinenza del terreno sequestrato e alla mancanza di concreta motivazione in ordine alla consistenza del *periculum*, correlato al reato di falsa testimonianza.

4.1. Il Tribunale ha dato rilievo al permanere della disponibilità del terreno in capo ad Azara Agostina, il che avrebbe determinato il protrarsi delle

conseguenze dannose del reato, anche in termini di godimento dei vantaggi ricavati dalla condotta illecita, con pregiudizio per il soggetto danneggiato, dovendosi altresì evitare che quest'ultimo potesse perdere la possibilità di recuperare il bene.

4.2. Va però rilevato che nel caso di specie a fondamento del sequestro è stato posto il delitto di falsa testimonianza, ipotizzato a carico di coloro che, avendo depresso in sede civile, avevano propiziato il riconoscimento a favore della Azara dell'intervenuta usucapione.

Orbene, tra il delitto di falsa testimonianza e il terreno sottoposto a sequestro, oggetto di sentenza passata in giudicato, pronunciata in sede civile, con la quale è stata riconosciuta l'usucapione, non è dato ravvisare alcun rapporto di pertinenzialità, tale da giustificare il disposto sequestro preventivo.

4.3. E' noto come il sequestro di tipo impeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., possa riguardare ogni tipo di bene, purché sia in concreto possibile stabilire una relazione in forza della quale l'apposizione del vincolo possa valere a scongiurare la prosecuzione del reato ovvero la persistenza o l'aggravamento delle relative conseguenze, ovvero ancora la commissione di ulteriori reati (si rinvia a Cass. Sez. 3, n. 1806 del 4/11/2008, dep. nel 2009, Pepe, rv. 242262, per l'affermazione della necessità che in relazione al sequestro impeditivo possa stabilirsi un collegamento tra la cosa e il reato).

Nel caso di specie è di tutta evidenza che il terreno oggetto della causa civile non è strutturalmente correlabile al delitto di falsa testimonianza, sia perché quest'ultimo si risolve nella deposizione e non ha un contenuto materiale, che si proietta su una cosa, sia soprattutto perché detto reato si esaurisce nell'ambito del processo in cui la deposizione è intervenuta, non essendo a tal fine rilevante che oggetto della causa fosse nel caso in esame l'usucapione del terreno.

4.4. Più in particolare deve rimarcarsi che gli effetti che si intendono scongiurare non discendono dal delitto bensì dalla sentenza.

D'altro canto quest'ultima assume una sua propria, ontologica autonomia, quale pieno esercizio della giurisdizione, e, in quanto passata ormai in giudicato, costituisce di per sé fonte del titolo rivendicato da Azara Agostina, incidendo inderogabilmente sulla regolamentazione delle rispettive pretese delle parti interessate.

Non vi è dunque alcun margine per un'alternativa disciplina di quelle pretese e per far discendere da un elemento, che si situa all'interno del processo, dove esaurisce i suoi effetti, senza assumere di per sé rilievo all'esterno, cioè le prove che si assumono false, il pericolo di aggravamento delle conseguenze, che devono invece farsi risalire alla stessa sentenza, la cui efficacia e la cui capacità di dirimere le posizioni in conflitto non può essere elisa impropriamente da uno

strumento del tutto inadeguato, al di fuori del fisiologico utilizzo dei rimedi predisposti dall'ordinamento.

In definitiva vuol dirsi che non è possibile stabilire una correlazione tra le false deposizioni e il bene sottoposto a vincolo, in quanto quest'ultimo ha costituito l'oggetto dell'accertamento giudiziale, che solo fa stato e rende di per sé legittima la disponibilità del bene in capo a chi è stato individuato come proprietario, non potendosi stabilire un collegamento che incida sulla realtà e concretezza di quella disponibilità.

E non varrebbe prospettare la possibilità che a seguito dell'accertamento della falsità possa esercitarsi un'azione di revocazione in sede civile: in primo luogo si rileva che tale azione postula che si formi (in sede civile o in sede penale) il giudicato sulla falsità delle prove (Cass. Civ. Sez. 3, n. 28653 del 30/11/2017, rv. 646651); in secondo luogo il sequestro non può essere disposto per conseguire scopi diversi da quelli suoi propri e in particolare per surrogare istituti propri del diritto civile (Cass. Sez. 2, n. 5649 del 11/1/2007, Ferri, rv. 236122).

Ne discende che non possono farsi impropriamente retroagire a vantaggio di una parte gli effetti che possono derivare solo dal proficuo esercizio degli strumenti predisposti.

5. Su tali basi l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, conseguendone l'immediata restituzione del bene all'avente diritto.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina l'immediata restituzione del bene all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 13/2/2019

